

CAMERA DEI DEPUTATI N. 379

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TEALDI**

Norme per l'esenzione dal pagamento del canone
di abbonamento radiotelevisivo

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — I rivenditori di apparecchi televisivi hanno stoccati nei propri magazzini forti quantitativi di televisori in bianco e nero o a colori ancora funzionanti, ritirati da loro clienti che hanno voluto sostituire i loro apparecchi con altri moderni e completi, e tali rivenditori non sanno come utilizzare tale materiale che costituisce un inutile ingombro.

Per contro, esistono molti poveri anziani titolari della misera pensione sociale non in grado non solo di procurarsi un nuovo televisore, ma soprattutto di versare il canone annuo per l'abbonamento radiotelevisivo e che, di conseguenza, sono costretti a privarsi di una preziosa e assai apprezzabile fonte di informazione e di spettacolo che consenti-

rebbe loro, soli e isolati, di trascorrere qualche ora serena.

I predetti rivenditori sarebbero ben disposti a cedere anche a prezzi irrisori o addirittura a donare gli apparecchi usati ancora funzionanti alle famiglie di tali pensionati bisognosi.

Nel quadro delle varie iniziative per l'assistenza agli anziani più disagiati residenti nei comuni montani, appare opportuno esentare tale categoria dal pagamento del canone annuo di abbonamento radiotelevisivo e tale provvedimento susciterebbe unanimi favorevoli consensi senza aggravare in alcun modo il bilancio dell'ente o dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,

il canone di abbonamento radiotelevisivo è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità dei segnali che possono essere captati.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 maggio 1988, n. 535, che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Sono esenti dal pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 18 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938, gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle Forze armate, nonché gli enti che corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.

Con la legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è stata stabilita l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento radiotelevisivo per le scuole di ogni ordine e

grado, statali e non statali, esenzione che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, è stata estesa, in virtù della circolare n. 351/80 del Ministero della pubblica istruzione, alle scuole materne statali.

La legge 28 dicembre 1989, n. 421, infine, modificando il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 1571 del 1951, ha esteso tale beneficio alle scuole materne non statali autorizzate, nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute.

Premesso quanto sopra, appare opportuno estendere l'esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo alle categorie più disagiate succintamente indicate più sopra, per cui vi propongo di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo i residenti nei comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, titolari di pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di redditi fondiari inferiori a lire 360.000 annue.